



REP. GEN. N.

RACC. N.

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**AVENTE AD OGGETTO L'ASSOGGETTAMENTO ALL'USO**  
**PUBBLICO DEL PRESIDIO SOCIO-SANITARIO "PICCOLA MOLE"**  
**SITO IN LUNGO PO ANTONELLI N. 59 INT. 12**

L'anno duemilaventidue e il giorno  
del mese di ..... in Torino e nel mio studio in ..., avanti a me Dottor ...  
Notaio alla residenza di ..., iscritto al Collegio Notarile ...,  
è personalmente comparso il dott. ....., nato a ..... il ....., domiciliato per  
la carica in Torino, presso via Meucci n. 4, il quale interviene al presente atto  
in qualità di Direttore della Divisione Urbanistica e Territorio in  
rappresentanza della "Città di Torino", con sede in Torino, piazza Palazzo di  
Città n. 1, codice fiscale e partita I.V.A 00514490010, a norma del  
Regolamento per i contratti attualmente vigente e sue modifiche ed  
integrazioni (in seguito denominato per brevità "Comune" o "Città");  
con i poteri per quanto infra in forza di Provvedimento del Sindaco in data  
....., protocollo numero ..... che in copia conforme si allega al presente atto  
sotto la lettera "A", onde farne parte integrante e sostanziale, omessane la  
lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, nonché in forza di  
deliberazione della Giunta Comunale in data 8 ottobre 2019 (meccanografico  
numero 2019-04123/004),  
e..... domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di  
intervenire al presente atto nella sua qualità di ..... della società "Nuova  
Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Novara, Via  
Baveno n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di  
Biella e Vercelli Novara Verbano Cusio Ossola 06902520011, Partita IVA



01684780032, REA NO - 191378, a quanto infra munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale e di delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...

che per estratto certificato conforme da me notaio in data odierna Rep. n. ... si allega al presente atto sotto la lettera **B**.

Comparsa, della cui identità personale, menzionata qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale conviene e stipula quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

1. l'area oggi identificata al N.C.T. al Foglio 1253 mappale 390 (in passato identificata al Catasto Terreni al Foglio 1253 mappali 196, 338, 344, 346, 359), destinata dal P.R.G. ad Area da Trasformare per Servizi (A.T.S.) Ambito "91 Benevento", era stata ceduta gratuitamente alla Città, con altre aree contigue, dal Proponente il P.E.C. del Sub-Ambito 1, società Pronda 78 s.r.l., con Convenzione Edilizia rogito notaio Paolo Reviglione del 8.11.2002, Rep. n. 9365/6906 (art. 4 "Cessione al Comune di Torino"). In sede di stipula della citata Convenzione (art. 4), il Proponente dichiarava "*di aver verificato che non sussiste la necessità di eseguire la bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 NUEA di PRG*"; il successivo art. 5 prevedeva che "*se in fase di realizzazione dei servizi pubblici, si verificasse l'esigenza di effettuare ulteriori interventi di bonifica, le stesse saranno attuate a cura e spese del Proponente, con le modalità e i tempi stabiliti dal Comune.*"; a tal proposito l'Unità Operativa Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici della Città, con nota in data 4 aprile 2022 (prot. arr. 862 in pari data) trasmessa alla Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus con nota prot. part. 870 del 5 aprile 2022, ha richiesto all'attuale Proponente di voler trasmettere "documentazione probante la conformità del terreno alle CSC di colonna



A come già richiesto con lettera prot. n. 2291 del 28 febbraio 2012 e lettera prot. N. 458 del 21 gennaio 2022.

Nel caso non fosse possibile reperire tale documentazione, si richiede che venga previsto il prelievo e l'analisi di almeno un campione di terreno della zona destinata ad aiuole atto a verificare lo stato di conformità alle CSC della colonna A della tabella 1 dell'allegato V della parte IV del titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

2. con atto a rogito Notaio Leonardo De Luca di Torino in data 27 dicembre 2010 Rep. n. 11548/7767, registrato a Torino 4 il 30 dicembre 2010 al n. 2985 Serie 1T, trascritto a Torino il 31 dicembre 2010 ai n.ri 48470/32954, 48471/32955 e 48472/32956 (queste ultime rispettivamente rettifiche in data 2 marzo 2011 ai n.ri 7439/5096 e 7440/5097) tra la Novembre RSA S.r.l. e il Comune di Torino veniva attuato l'intervento finalizzato alla realizzazione del Presidio Socio-Sanitario sulla predetta area censita in Catasto Terreni al Foglio 1253 mappale 390 superficie mq 4.665, attualmente censito in Catasto Fabbricati al Foglio 1253 mappale 390 subalterni:

- sub. 1 - piano Terra Zona Censuaria 2 Categoria D/1 Rendita Euro 600,00;
- sub. 2 - piano T - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Zona Censuaria 2 Categoria D/4 Rendita Euro 144.000,00 graffato con il subalterno n. 3 destinata ad area esterna esclusiva al sub. n. 2;

3. la citata Convenzione Edilizia del 2010, all'art. 4 ha previsto la costituzione, a favore dell'allora Soggetto Proponente, del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 Codice Civile e seguenti, sull'area già di proprietà della Citta censita al Catasto dei Fabbricati e dei Terreni del Comune di Torino al Foglio 1253 con la particella 390 per una superficie complessiva di mq. 4.665 di durata pari ad anni 99 ovvero fino al 26



dicembre 2109;

4. l'art. 4 della citata Convenzione Edilizia del 2010, prevedeva che le parti, nel caso di esito negativo del giudizio pendente davanti al TAR recante il numero di R.G. n. 314/2010 e della successiva fase cautelare in sede di eventuale appello, la restituzione da parte della Città al soggetto proponente del corrispettivo dallo stesso versato. A fronte della conclusione con esito favorevole per la Città dei 2 ricorsi pendenti (Sentenza TAR Piemonte Sezione I n. 00314/2010 Reg.Ric. del 26.1.2021 e Sentenza Consiglio di Stato Sezione IV n. 06483/2012 Reg.Ric. del 13/03/2014), la condizione sopra richiamata risulta essere superata;
5. l'art. 7 della Convenzione Edilizia del 2010 prevede, altresì, in capo al Proponente, l'obbligo di accreditamento con le AA.SS.LL. (ora "ASL Città di Torino") e la Città, alle condizioni previste dagli atti che disciplinano tale accreditamento, per almeno l'85 % (ottantacinque per cento) dei posti letto nonché, all'art. 13, il rilascio di polizze fideiussorie assicurative o bancarie al momento del ritiro del Permesso di Costruire, fra cui la polizza a garanzia della realizzazione della Struttura di importo pari al 10 % (dieci per cento) dell'investimento proposto, con la previsione di svincolo al termine dei lavori, a collaudo ultimato, effettuato da tecnico abilitato designato dalla Città con spese a carico del Soggetto Proponente, e previe verifiche effettuate dagli uffici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima;
6. l'art. 5 della medesima Convenzione Edilizia prevede, inoltre, l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree oggetto del diritto di superficie e degli immobili in proprietà superficaria, entro 60 giorni dall'approvazione dei certificati favorevoli di collaudo tecnico. Alla



scadenza del predetto termine del 26 dicembre 2109 , la Convenzione Edilizia del 2010 prevede che la Città acquisti dal soggetto in allora titolare, la proprietà piena ed esclusiva dell'edificio e delle relative pertinenze, e nel rispetto delle condizioni previste all'art. 4 della presente Convenzione;

7. a seguito del parere favorevole al subentro nella Convenzione Edilizia del 2010 da parte della società Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, espresso con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2017 03967/009 del 10 ottobre 2017, la predetta Società sottoscriveva atto unilaterale d'obbligo a rogito Notaio Emanuele Caroselli in data 8 gennaio 2018 (rep. 47270/16176) registrato a Novara in data 11 gennaio 2018 al n. 312 Serie 1T, trascritto a Torino 1 in data 11 gennaio 2018 ai n.ri 1153/848, con l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla medesima Convenzione e della normativa sanitaria frattanto sopravvenuta;
8. con atto a rogito Notaio Emanuele Caroselli di Novara in data 8 gennaio 2018 Rep. n. 47269/16175, la società "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale - Onlus" ha quindi acquistato dalla Novembre RSA S.r.l. il diritto di superficie e la proprietà superficaria del realizzando Presidio Socio-sanitario;
9. in data 1 giugno 2011 l'Area Edilizia Privata della Città rilasciava il Permesso di Costruire Convenzionato n. 32/c/2011, e successiva Variante n. 7/c/2019 del 19 marzo 2019, finalizzato alla realizzazione del Presidio Socio-Sanitario. La Variante al P.d.C. richiama espressamente l'atto della Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus in data 15.3.2019 con cui si manleva la Città e gli Enti Pubblici competenti, da ogni responsabilità in ordine a futuri danni a cose e a persone derivanti da



- dissesto idrogeologico;
10. con nota prot. n. 2020/21-15200 del 7 settembre 2020, la società Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, ha presentato allo Sportello Edilizio della Città la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i che, in data 22 settembre 2020, ha avuto esito istruttorio con verifica positiva;
  11. a seguito di espressa richiesta della Città, il Proponente ha realizzato, a propria cura e spese per l'importo complessivo di Euro 114.232,82, opere di riqualificazione sull'area a servizi pubblici di proprietà comunale frontistante il Presidio socio-sanitario come da Atto d'Obbligo Racc. n. 16644 registrato a Novara il 4 dicembre 2018 al n. 15152 Serie 1T, Autenticato dal Notaio Dott. Emanuele Caroselli;
  12. con Determina Dirigenziale n. 2595 del 4 agosto 2020, il Servizio Urbanizzazioni della Città (Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città, Area Infrastrutture), ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori di realizzazione del giardino pubblico, nell'area frontistante la residenza socio sanitario, sottoscritto in data 31 luglio 2020 dal Direttore dei Lavori arch. Marco Minari, dal quale risulta che l'importo finale dei lavori realizzati, a cura e spese del Proponente, ammonta ad Euro 121.201,18;
  13. l'ASL "Città di Torino", con Delibera del Commissario n. 846/B2.08/2020 del 26 ottobre 2020, ha rilasciato l'Autorizzazione al funzionamento della R.S.A. "Piccola Mole" per 200 posti letto (di cui 10 di pronta accoglienza);
  14. il Servizio Disabilità Anziani e Tutele (Divisione Servizi Sociali, Socio-Sanitari, Abitativi e Lavoro, Area Politiche Sociali) della Città di Torino, preso atto dell'Autorizzazione al funzionamento rilasciata da "ASL Città



- di Torino”, con Determinazione Dirigenziale n. 3356 del 30 luglio 2021, ha disposto l’accreditamento istituzionale del Presidio per anziani RSA “Piccola Mole” gestito dalla Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ai sensi della D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129 e della D.G.C. 2009 06921/019 del 27 ottobre 2009, e provveduto altresì all’inserimento nell’Albo dei Presidi Accreditati socio sanitari per persone anziane della Città e approvato le tariffe giornaliere applicate per i diversi livelli di intensità assistenziale;
15. che l’avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, e la successiva verifica positiva da parte degli Uffici competenti, è stata recepita dagli stessi come assolvimento degli obblighi del Proponente in merito al collaudo di cui all’art. 13 della Convenzione Edilizia del 2010;
  16. che tale provvedimento rilasciato dalla Città completa l’assolvimento degli obblighi del Proponente in merito all’obbligo di accreditamento, come previsto dall’art. 7 della Convenzione Edilizia del 2010;
  17. che, a rogito notaio Emanuele Caroselli di Novara in data 22 maggio 2018, repertorio numero 47570/16395, è stato sottoscritto contratto di finanziamento fondiario a seguito del quale, ai numeri 20572/3203, è stata iscritta ipoteca presso l’Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 23 maggio 2018 per euro 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni) a favore del BANCO BPM S.P.A. e contro la società Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus;
  18. che con atto rogito..... in data.... è stato sottoscritto apposta parziale modifica e rettifica del sopracitato contratto di finanziamento fondiario, con presa d'atto che, in base agli impegni assunti dalla società "NOVEMBRE RSA s.r.l." e trasferiti per effetto della cessione alla Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus con la Convenzione



Edilizia del 2010, i beni oggetto di ipoteca sono gravati dai vincoli edilizi e patrimoniali e che, pertanto, il regime dei beni stessi è quello della proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione a servizi pubblici e, nello specifico, a RSA-RAF.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **ARTICOLO 1**

#### **PREMESSE E OGGETTO**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

La Convenzione ha per oggetto l'assoggettamento all'uso pubblico del presidio socio-sanitario realizzato dalla "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus", subentrata nel 2018 alla "NOVEMBRE RSA S.R.L.", in attuazione dell'art. 5 dell'atto a rogito Notaio Leonardo De Luca di Torino in data 27 dicembre 2010 Rep. n. 11548/7767, registrato a Torino 4 il 30 dicembre 2010 al n. 2985 Serie 1T, trascritto a Torino il 31 dicembre 2010 ai n.ri 48470/32954, 48471/32955 e 48472/32956 (queste ultime rispettivamente rettifiche in data 2 marzo 2011 ai n.ri 7439/5096 e 7440/5097).

Con la presente Convenzione viene, altresì, integrata la disciplina relativa alla costituzione del diritto di superficie novantennale come previsto all'art. 4 della predetta Convenzione Edilizia del 27 dicembre 2010.

### **ARTICOLO 2**

#### **ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO DEL PRESIDIO SOCIO- SANITARIO**

La società "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus", come sopra rappresentata, con riferimento all'art. 5 della Convenzione Edilizia del 2010 sopra citata, dichiara di assoggettare ad uso pubblico perpetuo, ai sensi e



per gli effetti della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., gli immobili di proprietà superficaria della medesima siti in Comune di Torino, Lungo Po Alessandro Antonelli n. 59 int. 12, censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 1253 mappale 390 subalterni:

- sub. 1 - piano Terra Zona Censuaria 2 Categoria D/1 Rendita Euro 600,00;
- sub. 2 - piano T - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Zona Censuaria 2 Categoria D/4 Rendita Euro 144.000,00 graffato con il subalterno n. 3 destinata ad area esterna esclusiva al sub. n. 2;

Alle coerenze in contorno in unico corpo:

interno Lungo Po Antonelli, e aree di cui al Catasto Fabbricati Foglio 1253 mappali n. 217, 218, 228, 236, 242, 332;

A tal fine le suddette aree, puntualmente individuate nell'allegato sotto la lettera C alla presente Convenzione, sono destinate esclusivamente ad ospitare il Presidio socio-sanitario realizzato la cui gestione verrà attuata in conformità alle destinazioni e alle modalità di utilizzo stabilite nella predetta Convenzione Edilizia del 2010.

Le aree oggetto del diritto di superficie e il Presidio Socio Sanitario vengono assoggettate libere da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, fatto salvo gli oneri e i vincoli derivanti dalla predetta Convenzione Edilizia del 2010 nonché l'ipoteca a favore del BANCO BPM S.P.A. come descritto in Premessa.

I Proponenti si impegnano a dar corso a quanto prescritto dall'Unità Operativa Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici della Città, con nota in data 4 aprile 2022, di cui alla premessa 1., entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta



come sopra richiamata. Qualora le risultanze della caratterizzazione rilevassero una non conformità rispetto all'utilizzo attuale, il Proponente dovrà intervenire per attivare le misure provvisorie ed il relativo adeguamento secondo i termini che verranno imposti dal citato Ufficio Bonifiche.

Il regime giuridico-patrimoniale sarà, pertanto, quello della proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione a servizi pubblici.

Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della predetta Convenzione e la conseguente applicazione delle sanzioni da essa previste.

Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici saranno trascritti presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari.

Il Proponente si impegna, sull'area e sull'immobile assoggettati all'uso pubblico, ad effettuare o a far effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria/ristrutturazione e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dal Comune, anche al fine di assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti.

Il Comune si avvarrà di personale proprio o esterno, appositamente incaricato per effettuare controlli sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Per esigenze di ordine pubblico, la Città à garantirà l'ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale.

Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti dal Proponente con la presente Convenzione, la Città provvederà ad inviare ai medesimi, con raccomandata A.R. o PEC, motivata diffida ad adempiere.

Nel caso in cui il Proponente non provveda a garantire condizioni di buona manutenzione e di piena fruibilità entro il termine assegnatogli con la diffida ad adempiere di cui al comma che precede, lo stesso sarà tenuto a

corrispondere una sanzione pari a 100 Euro per ogni giorno di ritardo ad adempiere nonché a rifondere alla Città le spese sostenute per il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo con una maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 30% dell'ammontare complessivo delle spese di cui sopra, così come risultante da perizia giurata di professionista iscritto al competente ordine professionale, redatta a cure e spese del Proponente e/o aventi causa.

Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, valutata la gravità delle inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le stesse si sono verificate.

Quanto sopra premesso, gli oneri per la gestione e manutenzione delle aree in proprietà superficiaria assoggettate all'uso pubblico sono a totale carico del Proponente e/o aventi causa; i suddetti obblighi (oneri gestionali e manutentivi delle aree assoggettate all'uso pubblico) verranno, pertanto, trasferiti agli acquirenti, con l'espresso riferimento nei rogiti notarili di acquisto nonché nei Regolamenti di Condominio.

Il Proponente e/o aventi causa dovrà garantire tutti i servizi di igiene urbana, sia dal punto di vista della raccolta che dello spazzamento e successivo smaltimento di quanto raccolto, attraverso il necessario Coordinamento con il Gestore del Servizio (Amiat S.p.A., fino alla scadenza del contratto - 2033).

### **ARTICOLO 3**

#### **OBBLIGHI DEL SUPERFICIARIO**

Come richiamato in Premessa, la durata del diritto di superficie/proprietà superficiaria è stabilita in 99 (novantanove) anni, con decorrenza dalla stipula della Convenzione Edilizia del 2010, ovvero dalla data del 27 dicembre 2010.

Alla scadenza del predetto termine (26 dicembre 2109), il Comune acquisterà, dal soggetto in allora titolare, la proprietà esclusiva degli edifici e di tutte le pertinenze, senza la corresponsione di alcun corrispettivo, fermo restando che le eventuali imposte indirette e/o costi diretti dell'operazione di retrocessione e/o estinzione del diritto di superficie saranno a carico di "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus" o aventi causa, che li corrisponderà direttamente agli uffici e/o soggetti competenti. Alla scadenza, l'immobile verrà riconsegnato alla Città libero da vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e liti di qualsiasi natura.

La "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus" potrà cedere, previo assenso del Comune in forma scritta, il diritto di superficie/proprietà superficiaria avente ad oggetto tutto l'Immobile unitamente agli obblighi della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA CONVENZIONE E RICONSEGNA DELL' IMMOBILE**

Al termine del diritto di superficie/proprietà superficiaria, fissato al 26 dicembre 2109, o in caso di risoluzione anticipata degli stessi, l'Immobile dovrà essere riconsegnato alla Città libero e sgombero da cose ed arredi, in buone condizioni di manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia all'atto della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura.

Tutte le opere realizzate sull'Immobile in oggetto saranno acquisite in proprietà dalla Città ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi dell'art. 2041 Codice Civile.

Sei mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle Parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'Immobile



e degli impianti ad esso afferenti; le eventuali difformità o condizioni manutentive diverse da quanto sopra indicato dovranno essere sanate prima della riconsegna; nel caso in cui il Proponente non provveda si applicano le disposizioni e penali di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

#### **ART. 5 ALLEGATI**

- A. Provvedimento del Sindaco in data ....., protocollo numero .....
- B. estratto certificato conforme da me notaio in data odierna Rep. n. ... del vigente statuto sociale e di delibera del Consiglio di Amministrazione in data ... società "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus";
- C. Planimetria con individuazione aree oggetto di assoggettamento (perimetrazione in colore rosso), su base cartografica aggiornata del Catasto Fabbricati.

Il presente atto verrà trascritto a carico della società "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale - Onlus" e a favore del Comune di Torino con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da qualunque responsabilità al riguardo.

Ciascuna parte di questo atto dichiara e conferma:

- 1) di aver ricevuto da me Notaio informativa idonea ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 GDPR) e autorizza me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di Legge e per esigenze organizzative del suo ufficio;
- 2) di essere stata informata della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/2007 e D. Lgs. n. 90/2017); in particolare, ciascun sottoscritto cliente, consapevole delle



sanzioni penali previste per chi dichiara il falso dagli artt. 3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta;
  - il valore della pratica in oggetto è pari a quello sopra indicato;
  - lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte);
  - i codici fiscali e tutti gli altri dati identificativi, ivi comprese le attività lavorative, gli stati civili, i regimi patrimoniali coniugali e le residenze sono quelli sopra riportati ed i domicili fiscali corrispondono alle residenze anagrafiche sopra dette;
  - titolare effettivo dell'operazione documentata dal presente atto è, per la società, la persona fisica o le persone fisiche identificate nelle visure effettuate presso il competente Registro Imprese nella disponibilità di me Notaio e dallo stesso conservate;
  - non esistono altre persone fisiche per conto delle quali è realizzata la presente operazione economica/prestazione professionale;
- 3) che i fondi ricevuti in qualità di cedente o utilizzati in qualità di cessionario per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta non sono destinati a ovvero non provengono da soggetto diverso da quello sopra indicato;
- 4) che i fondi stessi utilizzati in questo atto non derivano dalla violazione di norme tributarie/fiscali né da comportamenti o fatti penalmente rilevanti.

Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate)



ammonta ad Euro ...


Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle delle sue trascrizioni nei Registri della proprietà immobiliare sono a totale carico del Proponente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva e in conferma con me lo sottoscrive alle ore

. - Rep. DEL 22/04/2022.0000270.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, TERESA POCHETTINO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino


|                                      |                            |                             |                       |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>ELABORATO PLANIMETRICO</b>        | Compilato da: Perrone Luca | Iscritto all'albo: Geometri | Prov. Torino          | N. 7991                       |
| Comune di Torino                     | Sezione:                   | Foglio: 1253                | Particella: 390       | Protocollo n. del             |
| Dimostrazione grafica dei subalterni |                            |                             | Tipo Mappale n. 49627 | del 05/03/2020 Scala 1 : 1000 |

### PIANO TERRENO




INTERNO LUNGO PO ANTONELLI


### PIANO PRIMO




### PIANO SECONDO




### PIANO TERZO




### PIANO QUARTO




### PIANO QUINTO



### PIANO SESTO



### PIANO SETTIMO



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 0000735 del 21/03/2022  
 - Rep. DEL 22/04/2022, 00000270, I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, TERESA POCHETTINO si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Torino.